



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 23 gennaio 2024

Prot. n. 185 /ARA OR/sg

Oggetto: nuovo DM di riforma
dei CAA.
Aggiornamento al
gennaio 2024.

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI

e-mail

Ai Presidenti delle Federazioni regionali
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI

e-mail

Ai Consiglieri Nazionali e di Disciplina
LORO SEDI

e-mail

Ai componenti il Comitato Amministratore
AGROTECNICI/ENPAIA
LORO SEDI

e-mail

Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO
LORO SEDI

e-mail

e, p.c. Agli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI

e-mail

IN EVIDENZA

LA CORRISPONDENZA DEVE ESSERE INVIATA PRESSO L'UFFICIO DI PRESIDENZA



UFFICIO DI PRESIDENZA: Agrotecnici
Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ
Tel. 0543/720.908
Fax 0543/795.263



SEDE: Ministero della Giustizia
Via Arenula, 71 - 00186 ROMA
Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531
Fax 06/6813.5409

E-MAIL: agrotecnici@agrotecnici.it - PEC: agrotecnici@pecagrotecnici.it - www.agrotecnici.it



Si richiama la nota vicenda relativa ai CAA-Centri Agricoli di Assistenza Autorizzata e, in particolare, la Circolare dello scrivente del 16.11.2023 prot. n. 3444 (*alla quale si rimanda per una esatta ricostruzione della vicenda*); successivamente alle sentenze del Consiglio di Stato del 2023, favorevoli ad AGEA, quest'ultima ha dato esecuzione al giudicato e, con la delibera n. 41 del 9.8.2023, **ha imposto che tutti gli Operatori dei CAA siano dipendenti** (*e pertanto con l'uscita da questo segmento di lavoro dei liberi professionisti*). I Professionisti però potevano sempre continuare ad operare nell'ambito dei CAA, seppure in funzioni diverse, di natura prettamente tecnica.

Nel mese di agosto dello scorso anno si è avuta notizia dell'adozione di **un nuovo DM di riforma del sistema dei CAA, contenente disposizioni ancora più penalizzanti per i liberi professionisti**, che sarebbero stati estromessi anche dalle restanti attività del CAA (*al momento ancora consentite*).

Lo scrivente è pertanto immediatamente intervenuto presso il MASAF, evidenziando che il testo del nuovo Decreto avrebbe riaperto il contenzioso giudiziario e politico con le rappresentanze dei liberi professionisti, e certamente con l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Abbiamo quindi fornito una serie di proposte alternative volte a trovare un punto di compromesso, che potesse essere soddisfacente per tutte le parti in causa.

Il 16 novembre 2023, con la richiamata Circolare prot. n. 3443, veniva dato conto di queste circostanze.

Successivamente, anche valendoci del sostegno del CUP-Comitato Unitario delle Professioni e del nuovo organismo unico di rappresentanza "PROFESSIONI ITALIANE", siamo riusciti a rendere più robusta la nostra interlocuzione con il MASAF ed a sensibilizzare le forze politiche sull'argomento, ottenendo un rinvio dell'approvazione del nuovo Decreto **nonché importanti e sostanziali miglioramenti al testo.**

Di questa nostra azione abbiamo ritenuto di dover costantemente informare il nuovo Presidente dell'Ordine degli Agronomi *-con il quale è stato ripreso il dialogo, che ci auguriamo possa essere sempre più produttivo di collaborazioni-*, escludendo invece dal ragionamento il Presidente dei Periti agrari (*per i ripetuti e sguaiati comportamenti aggressivi nei confronti della nostra categoria, che rendono oggettivamente impossibile qualunque dialogo*).

Rispetto all'ultima versione del nuovo Decreto sui CAA (*qui l'ultimo testo di pochi giorni fa, link: https://www.agrotecnici.it/AGEA/DM_MASAF-CAA_11-1-2024.pdf*) le criticità permangono unicamente all'art. 7, comma 4 , che recita:

“Agli operatori che fanno parte di un CAA è fatto divieto di prestare consulenza finanziata con risorse pubbliche o di svolgere attività di consulenza nonché funzioni delegate di controllo di cui all'articolo 18 del presente decreto, che siano direttamente riferite ai fascicoli aziendali e ai procedimenti amministrativi avviati o gestiti dal CAA di appartenenza o finanziate nell'ambito dei medesimi procedimenti amministrativi.”

la disposizione si presenta infatti poco chiara e non consente di comprendere, con la certezza necessaria, cosa significhi *“direttamente riferite ai fascicoli aziendali”*, lasciando pertanto all'interprete di turno circoscrivere questo ambito.

Abbiamo quindi presentato al MASAF un **nuovo emendamento** all'art. 7 ed abbiamo in atto una fattiva interlocuzione con l'obiettivo di definire con certezza il perimetro dei divieti, conformemente agli obiettivi di trasparenza e separazione delle funzioni perseguiti da AGEA.

Alla presente sono allegati gli emendamenti elaborati dallo scrivente relativamente all'art. 7 e le modifiche dell'articolo succedutesi nel tempo.

Con il MASAF ed AGEA l'interlocuzione è leale e costruttiva e dovremmo conoscerne l'esito a breve; possiamo in ogni caso essere soddisfatti dei buoni risultati sin qui ottenuti, che confidiamo di poter ulteriormente migliorare.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE


(Roberto Orlandi)

Allegato: emendamenti Agrotecnici all'art. 7 del DM sui CAA.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Bozza Decreto sui CAA - Art. 7 "Società richiedenti" - Requisiti dei Professionisti

Modifiche apportate al testo dal 30 agosto 2023 al 18 ottobre 2024 con le modifiche successive agli emendamenti proposti dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

Bozza DM al 30.8.2023

Emendamento
Agrotecnici ott.2023

Bozza DM al 10.01.2024

Emendamento
Agrotecnici gen. 2024

Art. 7 Società richiedenti	Art. 7 Società richiedenti	Art. 7 Società richiedenti	Art. 7 Società richiedenti
<p>(ex-8).5 Agli operatori che fanno parte di un CAA è fatto divieto di prestare consulenza finanziata con risorse pubbliche o di svolgere attività, ivi comprese le funzioni delegate di controllo di cui all'articolo 18 del presente decreto, che siano in qualsivoglia modo connesse ai procedimenti amministrativi, avviati o gestiti dal CAA di appartenenza.</p>	<p>(ex-8).5 Agli operatori che fanno parte di un CAA è fatto divieto di prestare consulenza finanziata con risorse pubbliche o di svolgere attività, ivi comprese le funzioni delegate di controllo di cui all'articolo 18 del presente decreto, che siano direttamente riferite o finanziate nell'ambito dei procedimenti amministrativi, avviati o gestiti dal CAA di appartenenza.</p>	<p>4. Agli operatori che fanno parte di un CAA è fatto divieto di prestare consulenza finanziata con risorse pubbliche o di svolgere attività di consulenza nonché funzioni delegate di controllo di cui all'articolo 18 del presente decreto, che siano direttamente riferite ai fascicoli aziendali e ai procedimenti amministrativi avviati o gestiti dal CAA di appartenenza o finanziate nell'ambito dei medesimi procedimenti amministrativi.</p>	<p>4. Agli operatori che fanno parte di un CAA è fatto divieto di prestare consulenza finanziata con risorse pubbliche o di svolgere attività di consulenza nonché, ivi comprese le funzioni delegate di controllo di cui all'articolo 18 del presente decreto, che siano direttamente finanziate o riferite ai fascicoli aziendali procedimenti amministrativi avviati o gestiti dal CAA di appartenenza o finanziate nell'ambito dei medesimi procedimenti amministrativi; in particolare è fatto divieto agli operatori di un CAA di validare e rilasciare domande di finanziamento e/o atti amministrativi i cui allegati tecnici siano stati predisposti e sottoscritti dagli stessi operatori.</p>